

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2496

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata il 14 novembre 1973

Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex-sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 febbraio 1970, n. 57, che ha dettato norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali, assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 1948, n. 15, si è rivelata del tutto inadeguata alla odierna realtà obiettiva per aver trascurato una parte importante di personale, la quale, se pur fu costretta ad accettare le condizioni dell'epoca per poter accedere al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non demerita a paragone di coloro che si son visti ricostruire la carriera.

Allo scopo di riparare ad uno stato di evidente sperequazione, che ha provocato discordia e risentimento, che non contribuiscono certamente a creare e mantenere armonia, cordialità, nonché spirito di collaborazione fra ex sottufficiali delle forze armate militanti nello stesso Corpo e, in relazione alla citata legge, si ritiene giusto ed equo estendere i benefici a tutti gli ex sottufficiali arruolati

nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sino all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699.

Tale estensione elimina inoltre le paradossali promozioni verificatesi fra ex sottufficiali pari grado nelle forze armate, arruolati nello stesso mese e persino nella stessa settimana, in forza delle quali, qualcuno si è trovato maresciallo ordinario o maresciallo capo del ruolo separato con la ricostruzione della carriera e l'altro ancora brigadiere del ruolo normale con più di sette anni di grado e con tutti i requisiti per l'avanzamento a maresciallo, divenendo persino subordinato al suo ex subordinato del periodo trascorso nell'espletare il servizio militare. Possono essere addotti esempi concreti al riguardo.

Il problema va quindi risolto in senso conforme a giustizia e pertanto mi onoro sottoporre alla vostra approvazione la seguente proposta di legge alla quale, confido, non mancherà la vostra adesione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, sono estesi anche agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate, incorporati prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699.